

Pubblicato il 13/09/2016

**N. 03850/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05096/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5096 del 2016, proposto da:

Pamar Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Valla C.F. VLLGCM58E14A893T, Pierfrancesco Zecca C.F. ZCCPFR67C23A662H, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Autorita' Portuale del Levante, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Fulvio Mezzina C.F. MZZGZF65P10B180F, con domicilio eletto presso Alberto Scalia in Roma, via Giuseppe Avezzana 6;
Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00195/2016, resa tra le parti, concernente determinazione canoni per concessioni demaniali marittime

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale del Levante e di Ministero Infrastrutture e Trasporti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Valla Giacomo, Mezzina Ignazio Fulvio e l'Avvocato dello Stato Gaetana Natale;

Considerato che, in disparte i profili di compatibilità comunitaria della normativa di riferimento, la controversia ha natura eminentemente pecuniaria onde non ricorrono le condizioni per la concessione della invocata misura cautelare, tenuto conto anche della natura soggettiva (società di capitali) della odierna appellante;

Considerato, quanto alle spese del presente grado cautelare, che le stesse seguono la regola della soccombenza nei rapporti tra l'appellante e l'Autorità portuale mentre possono essere compensate nei confronti della Amministrazione centrale, tenuto conto della consistenza delle difese svolte;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 5096/2016).

Condanna l'appellante al pagamento, nei confronti dell'Autorità portuale del Levante, delle spese del presente grado cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille/00), oltre spese generali e accessori come per legge. Dichiarà compensate le spese nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Castriota Scanderbeg

IL PRESIDENTE

Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO